

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Trivulzio n. 15 – 20146 Milano**

Milano, li 20.9.2024

Provvedimento del Commissario Straordinario n. 89/2024
(in materia di competenza del Consiglio di Indirizzo)

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Responsabile del procedimento		Il Collaboratore Coordinatore Professionale Esperto (Avv. Sabrina Allisio)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto:	Rinuncia all'azione civile nei confronti della Società World Business Financiall LLC (WBF).	

Il Commissario Straordinario,

premessi che:

- nel contesto della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, l'Azienda si era organizzata al meglio per tutelare l'integrità psico-fisica dei propri pazienti ed ospiti, attivandosi, soprattutto, per garantire al proprio personale sanitario, inteso in senso ampio, di operare in piena sicurezza fornendo all'uopo tutti i necessari materiali e dispositivi (mascherine, camici, guanti, ecc.). Vista la scarsità di DPI sul mercato, l'ASP IMMES e PAT, con la Determinazione AEP/41 del 19.03.2020, provvedeva ad affidare, in regime di massima urgenza, alla Società World Business Financiall LLC 512 BAYSHORE DRIVE FT LAUDERDALE FL 3304 EIN.: 81 – 2671399, la fornitura di n. 100.000 mascherine chirurgiche e n. 18.000 mascherine FFP2, per un importo complessivo di € 126.902,00 (ossia € 118.600 oltre oneri al 7%). In data 27.03.2020, a seguito di ripetuti solleciti, la WBF comunicava che le mascherine ordinate erano bloccate a Singapore e in cambio delle stesse proponeva: "Ben comprendendo quale sia la Vostra necessità, e, con il fermo intento di agevolarVi il più possibile, siamo a proporre, la fornitura delle sotto notate maschere: MASCHERA KN95 FFP2 CE (DA ENTE CERTIFICATORE ITALIANO) PREZZO: EUR. 2,50/PCS QUANTITA': 18.000PCS MASCHERA CHIRURGICA CE (DA ENTE CERTIFICATORE ITALIANO) PREZZO: EUR. 0,70/PCS QUANTITA': 100.000PCS". Vista l'impellente urgenza di poter beneficiare di questi

DPI, con nota PEC di pari data, veniva accettata la suddetta offerta, poi regolarizzata con la Determinazione AEP/43 del 30.03.2020, con la quale veniva modificato il valore economico dell'affidamento da 126.902,00 a 123.050,00 (importo sempre comprensivo di oneri al 7%). A seguito dei numerosi solleciti, stante il ritardo nella consegna della merce pattuita, solo in data 7 aprile 2020 la WBF Europe con comunicazione e-mail annunciava che nella giornata dell'8 aprile 2020 sarebbe avvenuta la consegna delle mascherine ed in particolare di N. 90.000 mascherine chirurgiche (a fronte delle 100.000 di cui all'affidamento) e N. 18.000 mascherine FFP2; in realtà, però, la consegna annunciata per l'8 aprile non veniva effettuata e, solo il giorno successivo, ossia il 9.04.2020 l'Area Provveditorato riceveva per le vie brevi notizia che la consegna delle 90.000 mascherine chirurgiche e delle 18.000 mascherine FFP2 sarebbe avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno. Infine, le ulteriori 10.000 mascherine mancanti venivano consegnate alla fine di aprile 2020. Dopo opportune verifiche interne è stato constatato che delle 18.000 mascherine FFP2 – KN95 circa 5000 mascherine presentavano evidenti non conformità; in particolare, recavano la sigla 'PM 2,5' in luogo di quella segnalata sul confezionamento primario e secondario 'FFP2 – KN95', presentavano scarsa resistenza degli elastici che si rompevano facilmente, nonché distacco della clip metallica stringi-naso, con conseguente scarsa aderenza al volto del dispositivo. Tali mascherine non conformi al mercato Europeo sono state accantonate dall'Ente e non utilizzate, causando un danno all'ASP;

- in sostanza ed in concreto il danno diretto economico subito dall'Ente, per la mancata fruizione delle mascherine non conformi fornite dalla WBF, è pari ad euro 5.885,00;

- il procedimento penale avviato, a seguito di formale denuncia-querela presentata alle autorità dall'ASP IMMeS e PAT, si concludeva con sentenza di patteggiamento che non consentiva all'Azienda - P.O. dal reato commesso dal Sig. █████ (██████████████████ della WBF) - e Parte Civile costituita nell'ambito del giudizio penale, di ottenere la liquidazione a suo favore del danno patito;

- in forza della conclusione dell'anzidetto P.P., come specificato nel punto che precede, l'AA GG LL dell'Azienda ha intrapreso una valutazione sulla fattibilità, sull'economicità e sull'eventuale esito positivo di un eventuale giudizio civile che avrebbe consentito all'Azienda di ottenere quantomeno il risarcimento del danno economico patito effettivamente, pari ad euro 5.885,00 nei confronti della Società fornitrice delle Mascherine viziate.

Considerato che, nonostante la fattibilità sul piano formale dell'azione di merito nei confronti della Società fornitrice, sussistono varie problematiche procedurali di rilievo che ne rendono ampiamente difficoltosa il buon esito, ovvero:

- A) la controparte è una società estera e, come da risultanze, non è più attiva dal novembre 2021;
- B) non avendo mai avuto alcuna sede in Italia, oltre alla concreta difficoltà ed i costi per agire nei confronti di una società estera inattiva da anni, bisogna operativamente considerare che prima del deposito del ricorso, risulta comunque necessario svolgere il procedimento di negoziazione assistita per evitare il rischio che il ricorso sia dichiarato improcedibile, procedura infattibile stante il fatto che la società è estinta da diversi anni;
- C) una possibile azione di responsabilità personale nei confronti del Sig. █████ (██████ della WBF) non si ritiene percorribile, in primo luogo per il semplice fatto che la società WBF risulta essere una società di capitali e non di persone (per cui l'azione risarcitoria può essere mossa solo nei confronti della Società stessa), in secondo luogo il procedimento penale nei confronti del Sig. █████ si è concluso senza una pronuncia definitiva di accertamento della responsabilità penale, invero il patteggiamento non comporta il riconoscimento di nessuna responsabilità in capo all'indagato/imputato e per tale ragione

non potrà essere azionata alcuna azione di responsabilità diretta nei confronti del Sig.



premessi e considerato quanto sin qui esposto, nonostante sia formalmente esperibile una azione civilistica nei confronti della Società WBF, tale azione risulta sostanzialmente antieconomica, difficilmente esperibile e l'esito della stessa con alta probabilità non può condurre ad una soluzione positiva per l'Azienda, comportando solo un aggravio di costi e spese per la stessa Amministrazione, stante le eccezioni e variabili sopraelencate e, soprattutto, stante l'incapienza della società estinta da quasi 3 anni e il limitato importo quantificato a danno dell'Azienda pari ad euro 5.885,00 euro.

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 56 del 24.04.2024 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Amministrativo in capo alla dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 7, lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità e del Disposto del provvedimento del Commissario Straordinario n. 56 del 2024, precedentemente citato;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'08/08/2023, con cui è stata disposta la nomina del Prof. Francesco Paolo Tronca, nel ruolo e nelle funzioni di Commissario Straordinario e di Rappresentante Legale dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pì o Albergo Trivulzio, da ultimo prorogata con D.G.R. n. XII/2894 del 05.08.2024;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) rinuncia all'azione civile nei confronti della Società World Business Financial LLC (WBF), in quanto sostanzialmente antieconomica e difficilmente esperibile, nonché si ritiene che l'esito della stessa non possa condurre ad una soluzione positiva per l'Azienda, comportando solo un aggravio di costi e spese per la stessa amministrazione;
- 2) di dare atto che tale provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il Commissario Straordinario
(Francesco Paolo Tronca)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

